



# CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Viale Mecenate, 29/C - 52100 AREZZO - Tel. 0575-22711 - Fax 0575-353526 - Codice Fiscale: 80000930513  
Sito Internet: [www.cassaedilearezzo.it](http://www.cassaedilearezzo.it) – Indirizzo e-mail: [info@cassaedilearezzo.it](mailto:info@cassaedilearezzo.it)

Arezzo, 11 marzo 2009

A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE  
A TUTTI I CONSULENTI

**Oggetto: CIG apprendisti.**

In relazione alle richieste formulate da alcune aziende, si forniscono ulteriori chiarimenti in merito alla prestazione economica riconosciuta agli apprendisti in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per l'intera giornata per eventi meteorologici.

- La prestazione aggiuntiva riconosciuta agli apprendisti in sostituzione del trattamento CIG erogato dall'INPS agli operai, è pari all' 80% della retribuzione perduta dall'apprendista, comprensiva della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia.
- Ai fini del suddetto calcolo va tenuto presente il massimale retributivo mensile in atto per la prestazione CIG erogata dall'INPS agli operai.  
Tale massimale va considerato per intero e cioè al lordo della riduzione di cui all'art. 26 della legge 28 Febbraio 1986 n. 41.  
Detta riduzione è infatti correlata al fatto che la prestazione INPS per CIG corrisposta agli operai non è soggetta ad alcuna contribuzione previdenziale.  
Dovendo il trattamento erogato agli apprendisti dall'impresa in sostituzione della CIG essere assoggettato a contribuzione dall'impresa medesima, anche per la parte a carico dell'apprendista, l'applicazione della richiamata riduzione prevista dall'articolo 26 si tradurrebbe in una duplicazione di oneri a carico dell'apprendista stesso.
- Come appena precisato, l'impresa deve assoggettare il trattamento economico erogato all'apprendista in sostituzione della CIG alle contribuzioni previdenziali a proprio carico ed a quelle a carico dell'apprendista.  
Sullo stesso trattamento, inoltre, vanno effettuate le ritenute fiscali.
- Il rimborso della Cassa Edile all'impresa sarà fatto sull'importo da essa erogato, al lordo delle ritenute contributive e fiscali a carico dell'apprendista.  
Non compete invece all'impresa il rimborso dei contributi previdenziali a suo carico.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE  
Edo Tanganelli